DEVAL

VERBALE DI ACCORDO

CENTRO OPERATIVO- TRATTAMENTO PERSONALE TURNISTA

Il giorno 21 marzo 2016 presso la sede della DEVAL S.p.A. a s.u. - Via Clavalite' 8 - AOSTA - ha avuto luogo un incontro

tra

Deval Spa a s.u., rappresentata dall'Ing. GARD Philippe e dalla Signora JORIS Patrizia;

e

Le Segreterie Regionali delle OO.SS.

- FILCTEM rappresentata dal sig. MOROSSO Silvino; BORNEY MANUELS
- SAVT-ENERGIE rappresentata dal sig. PELANDA Alessandro;
- UILTEC rappresentata dal sig. IORIO Santho;

premesso che

- ✓ la normativa in atto in materia di Turni è quella di cui ai Verbali di Accordo Sindacale ENEL siglati in data 7 marzo 1995 - comma 16, art. 26 CCNL, 8 maggio 1996 ed all'art. 3 8^ d.a.v. Ccl 21/02/1989 confermati dal Verbale di Accordo Sindacale Enel cosiddetto di "Armonizzazione" del 19 aprile 2002;
- ✓ con Verbale di Accordo Sindacale Deval "Accordo sindacale per il trattamento del personale turnista" del 15 settembre 2014, di seguito richiamato integralmente, sono stati definiti gli inquadramenti del personale operante al Centro Operativo;

considerato che

- ✓ i lavoratori hanno formalizzato, il 19 novembre 2015, all'Amministratore Delegato della società, una richiesta scritta in merito alla possibilità di poter effettuare la stessa frequenza di turno di coloro che operano al Posto di Teleconduzione della Capogruppo C.V.A. S.p.a. a s.u. ;

si prevede pertanto quanto segue:

Art. 1 – CENTRO OPERATIVO – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il presidio della Rete Elettrica viene garantito 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 con la struttura del Centro Operativo sito in Aosta, Via Clavalité 8 e prevede quanto di seguito esposto:

- ✓ n. 6 posizioni di "Tecnico specialista di Centro Operativo" – categoria professionale Impiegato – inquadramento a regime A1 - che operano in turno continuo avvicendato con prestazioni alternate diurne e notturne - dalle ore 6.00 alle 13.00; dalle 13.00 alle 21.00; dalle 21.00 alle 06.00 - che garantiscono il presidio continuativo.

  Considerato che il Verbale di Accordo "Regolamentazione delle progressioni di carriera e dei riconoscimenti professionali" del 15 settembre 2014, prevede che al verificarsi di necessità di ricoprire posizioni in qualità di "Preposto al Turno con c.m.r." – inquadramento BSS possono essere chiamati a colloquio di selezione dipendenti inquadrati dalla B1 (addetto rete) alla BS (assistente rete), al fine dell'attribuzione della qualifica di "Preposto al Turno con c.m.r." – inquadramento BSS dovranno essere soddisfatte le successive condizioni:

  - ✓ **preliminare affiancamento in turno in qualità di "Turnista in affiancamento" per un periodo minimo di tre mesi da effettuarsi in giornate di diviso**;
  - ✓ **Se il vincitore della selezione è inquadrato**:

    1. **in B1 - iter complessivo pari a 24 mesi**:
       - ingresso in turno con passaggio automatico in B1S in qualità di "Preposto al Turno in inserimento con c.m.r.";
       - dopo 12 mesi, previa verifica professionalità acquisita, passaggio in BS in qualità di "Turnista di Centro Operativo in inserimento";
       - dopo 12 mesi, previa verifica professionalità acquisita, passaggio in BSS in qualità di "Preposto al Turno con c.m.r.";
    2. **in B1S - iter complessivo pari a 12 mesi**:
       - ingresso in turno con passaggio automatico in BS in qualità di "Turnista di Centro Operativo in inserimento";
       - dopo 12 mesi, previa verifica professionalità acquisita, passaggio in BSS in qualità di "Preposto al Turno con c.m.r.";
    3. **in BS - iter complessivo pari a 0 mesi:**
       - ingresso in turno con passaggio automatico in BSS in qualità di

"Preposto al Turno con c.m.r.".

Dopo un anno di esperienza in qualità di "Preposto al Turno con c.m.r." – inquadramento BSS, come previsto dal Verbale di Accordo "Accordo sindacale per il trattamento del personale turnista" del 15 settembre 2014 "Trattamento del personale turnista", sarà riconosciuto, previa verifica professionalità acquisita, la posizione di "Tecnico Specialista di Centro Operativo" - inquadramento A1.

FASE A STRALCIO

Nei confronti del personale che alla data del 21 marzo 2016 si trovi nella fase di percorso per il conseguimento di "Preposto al Turno con c.m.r." – inquadramento BSS, si darà corso a quanto previsto dalla tabella allegata (cfr. all. n.3).

1.1 Articolazione del turno continuo avvicendato

In relazione a quanto previsto dall'art. 6 bis – Trattamento Turnisti, comma 4 di cui al Verbale di Accordo Sindacale Enel siglato in data 7 marzo 1995, il turno continuo avvicendato con prestazioni alternate diurne e notturne viene garantito secondo lo schema allegato al presente accordo, di cui costituisce parte integrante (cfr. all. n.1), che prevede le seguenti fasce orarie:

- ✓ dal lunedì alla domenica
  - 1 fascia oraria antimeridiana (6.00 - 13.00)
  - 1 fascia oraria pomeridiana (13.00 – 21.00)
  - 1 fascia oraria notturna (21.00 – 6.00).

1.2 Elasticità/flessibilità di orario

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 6 bis, comma 3, nota 1 di cui al Verbale di Accordo Sindacale Enel siglato in data 7 marzo 1995, per cui la flessibilità è incompatibile con la prestazione in turno, nelle giornate di disponibilità è consentita una forma di elasticità/flessibilità di 60 minuti rispetto al normale orario di lavoro.

Pertanto il personale impegnato nella giornata di disponibilità (7.30 – 16.45) potrà entrare in servizio tra le 7.30 e le 8.30 e conseguentemente uscire tra le 16.45 e le 17.45.

1.3 Sostituzioni

La sostituzione dei turnisti assenti, in caso di esigenze improvvise e/o imprevedibili, viene effettuata secondo l'ordine di priorità di seguito riportato:

- ✓ il turnista rintracciabile individuato dallo schema di turno nel turnista in settimana di

disponibilità corta;

- ✓ nel caso in cui il rintracciabile non possa intervenire (ad es. in casi di ferie, ecc.) sarà chiamato ad intervenire il turnista rintracciabile individuato dallo schema di turno nel turnista in settimana di disponibilità lunga;
- ✓ lavoratore in riposo del sabato (S);
- ✓ lavoratore in riposo della domenica (R);
- ✓ prolungamento di 4 ore della prestazione del turnista "smontante" ed anticipo di 4 ore della prestazione del turnista "montante".

1.4 Giornate di riduzione orario di lavoro - art. 26, comma 16 Ccnl (ex art. 6 bis, comma 3 di cui al Verbale di Accordo Sindacale Enel siglato in data 7 marzo 1995)

Le 20 giornate di riposo, pari a 160 ore, in ragione d'anno spettanti al personale turnista saranno riproporzionate in base a quanto previsto dalla lettera Enel "Riduzione orario turnisti" del 30 ottobre 1989 (cfr. all. n. 2).

La spettanza maturata dovrà essere fruita, su richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, in giornate di disponibilità.

1.5 Norma di garanzia ex art. 6 bis, comma 20 di cui al Verbale di Accordo Sindacale Enel siglato in data 7 marzo 1995 così come modificato dal Verbale di Accordo Sindacale Enel siglato in data 8 maggio 1996

Vengono confermate le disposizioni in essere.

1.6 Assegno ad personam per uscita dal turno ex art. 6 bis, commi 28 e seguenti di cui al Verbale di Accordo Sindacale Enel siglato in data 7 marzo 1995

Vengono confermate le disposizioni in essere.

Art.2 – MENSE

Al personale impegnato in turno continuo avvicendato sarà consentito l'accesso alla mensa o alle convenzioni in atto alla fine del turno del mattino e prima dell'inizio del turno pomeridiano; ai turnisti del turno notturno sarà fornito un cestino ristoro.

Art. 3 – VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente accordo avrà decorrenza a far data dal 1 maggio 2016.

Letto, confermato e sottoscritto:

Deval S.p.A. a s.u.

[redacted]

Per le Segreterie Regionali delle OO.SS.:

FILCTEM

[redacted]

SAVT-ENERGIE

[redacted]

UILTEC

[redacted]

Allegato n. 1

DEVAL

SCHEMA DELLA SEQUENZA DEGLI ORARI DI LAVORO GIORNALIERI E DEI RIPOSI DEL CENTRO OPERATIVO

PERSONALE TURNISTA

	SETTIMANA 1							SETTIMANA 2							SETTIMANA 3							SETTIMANA 4							SETTIMANA 5							SETTIMANA 6						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
LINEA 1	D	D	D	D	D	S	R	1	1	S	3	3	2	2	2	R	1	1	S	3	3	3	R*	D*	D*	D*	S*	R*	D*	2	2	S	1	1	1	R	3	3	2	2	S	R
LINEA 2	R	3	3	2	2	S	R	D	D	D	D	D	S	R	1	1	S	3	3	2	2	2	R	1	1	S	3	3	3	R*	D*	D*	D*	S*	R*	D*	2	2	S	1	1	1
LINEA 3	D*	2	2	S	1	1	1	R	3	3	2	2	S	R	D	D	D	D	D	S	R	1	1	S	3	3	2	2	2	R	1	1	S	3	3	3	R*	D*	D*	D*	S*	R*
LINEA 4	3	R*	D*	D*	D*	S*	R*	D*	2	2	S	1	1	1	R	3	3	2	2	S	R	D	D	D	D	D	S	R	1	1	S	3	3	2	2	2	R	1	1	S	3	3
LINEA 5	2	R	1	1	S	3	3	3	R*	D*	D*	D*	S*	R*	D*	2	2	S	1	1	1	R	3	3	2	2	S	R	D	D	D	D	D	S	R	1	1	S	3	3	2	2
LINEA 6	1	1	S	3	3	2	2	2	R	1	1	S	3	3	3	R*	D*	D*	D*	S*	R*	D*	2	2	S	1	1	1	R	3	3	2	2	S	R	D	D	D	D	D	S	R

LEGENDA

1 = PRESTAZIONE DEL MATTINO (DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 13.00)

2 = PRESTAZIONE DEL POMERIGGIO (DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 21.00)

3 = PRESTAZIONE DELLA NOTTE (DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 06.00)

S = RIPOSO DEL SABATO

R = RIPOSO DELLA DOMENICA

D = DISPONIBILITA'/ DIVISO (DALLE ORE 7.30/8,30 ALLE 12,15 - DALLE 13.30 ALLE ORE 16.45/17.15)

* GIORNATA DI RINTRACCIABILITA'

DEVAL

Allegato n. 3

FASE A STRALCIO - Verbale di Accordo "Centro Operativo - Trattamento Personale Turnista"						
Cognome	Nome	Qualifica	Inquadramento	passaggio B1s	passaggio BS	passaggio BSS
RASSU	DAVIDE	Preposto al turno in inserimento con c.m.r.	B1S	-	01/06/2016	01/11/2016
COLLIARD	RICCARDO	Preposto al turno in inserimento	B1	01/03/2016	01/09/2016	01/03/2017

allegato n. 2

Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (Enel)

Compartimento di Torino

Torino, 19 DIC. 1989

CASELLA POSTALE N. 527 (10100)

UG

UR

arrivato a STG 27 DIC 1989

8918075

PROT. N° 4270

orig. a:

copie

☐ CO-GE ☐ CHIAVONNE

☐ STEM ☐ AVISE

☐ STCI ☐ CHATILLON

☒ RSV ☐ MONTJOVET

☐ Ser. LINEE ☐ PONT ST. M.

altre U.O.:

scaricati: 9 GEN. 1990

ENEL SPT Torino

	orig.	copia
DIR.		
U.C.A.		
U.L.S.		X
A.I.R.		X
A.T.N.		X
S.M.P.		X
S.T.T.		X
S.R.C.		X

22 XI

NS. RIF. SPE (da citare nella risposta)

VS. RIF.

SPT/AIR

allaltra	C/Z	origin.	copia
GN	X	SOIC	
PO	X	SYC	
CE	X		
VCU	X		
NO	X		
TO	X		

arrivato a AIR il 27 DIC. 1989

OGGETTO: Riduzione orario turnisti

Alle Direzioni ENEL:

- SETTORE PRODUZIONE E TRASMISSIONE DI TORINO
- ESERCIZIO DISTRETTUALE DI TORINO
- ESERCIZIO DISTRETTUALE PIEMONTE OCCIDENTALE
- ESERCIZIO DISTRETTUALE PIEMONTE ORIENTALE
- DISTRETTO LIGURIA
- DISTRETTO VALLE D'AOSTA

L O R O S E D I

Vi trasmettiamo in allegato un appunto predisposto dalla Direzione del Personale, con il quale vengono forniti ulteriori lineamenti interpretativi del comma 10 dell'art. 3 c.c.c.l., nonchè anticipati alcuni necessari aspetti gestionali.

In particolare sono state maggiormente dettagliate le modalità di riproporzionamento dei giorni di riposo spettanti, rispetto a quanto previsto nella comunicazione DPE del 16 maggio u.s. trasmessaVi con lettera SPE/AMM del 6 luglio c.a.

Per quanto si riferisce poi alle modalità di concessione dei giorni di riduzione orario e ad alla possibilità di un loro spostamento una volta individuato il giorno di fruizione, risultano confermati i criteri già oggetto di esame con le Segreterie Regionali Piemontesi delle OO.SS. e contenuti nel documento che pure si allega.

Infine la Direzione del Personale ha sciolta la riserva, a suo tempo espressa, in ordine al trattamento da applicare al turnista che fruisca del giorno di riduzione orario nel periodo di reperibilità.

Restiamo a Vostra disposizione per quant'altro occorresse in materia e formuliamo i nostri migliori saluti.

Enel - Compartimento di Torino

[redacted]

n. 2 allegati

[redacted]

Ente Nazionale
per l'Energia Elettrica
DIREZIONE DEL PERSONALE

00198 ROMA 30 OTT. 1989
VIA G. B. MARTINI, 8

Ent. N. 12165-87/505-DX
Dir/lfr

649

A tutti i
Compartimenti

LORO SEDI

Spettabile
ENEL - Direzione Produzione e
Trasmissione

S E D E

Spettabile
ENEL - Direzione della Distribuzione

S E D E

Oggetto: Riduzione orario turnisti

Facciamo seguito alle precedenti nostre comunicazioni sull'argomento ed uniamo alla presente un appunto contenente ulteriori chiarimenti applicativi in materia di riduzione orario turnisti.

Verranno successivamente precisate le modalità di realizzazione di detta riduzione nell'ambito del Sistema Informativo Amministrazione del Personale.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, cordialmente Vi salutiamo.

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

[redacted]

All.: c.s.

[redacted]

1610

APPUNTO

Riduzione orario turnisti: ulteriori chiarimenti

Com'è noto (art. 3 C.c.l., commi 10 ed 11), il personale che opera in turni :inui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne è escluso dalla zione generalizzata dell'orario di lavoro, che viene invece realizzata mediante ribuzione di:

8 giornate di riposo in ragione d'anno, a decorrere dal 1° gennaio 1989;

ılteriori 2 giornate, sempre in ragione d'anno, dal 1° luglio 1990.

Le anzidette giornate vanno godute esclusivamente in luogo di giornate di onibilità, su richiesta dei singoli e compatibilmente con le esigenze di servizio e ıpetono anche al sostituto turnista (ovviamente in misura intera o por nata, in relazione alla durata della sostituzione) che, secondo le vigenti osizioni, abbia acquisito la figura di "sostituto turnista titolare".

Tanto premesso, si riportano di seguito le istruzioni applicative, che ituiscono quanto, in materia, contenuto nella lettera DPE prot. n. 8182/II-17, del gosto 1986.

Rilevazione

Rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa contrattuale, le giornate di riposo in argomento non vanno più individuate nei piani di turno; peraltro tale modifica non cambia la preesistente funzione delle giornate medesime, tese a consentire anche ai lavoratori turnisti di fruire della riduzione d'orario.

I riposi in argomento vanno goduti a giornata intera (per l'eventuale frazione cfr. successivo punto 2).

La rilevazione va effettu a con specifica causale.

Spettanza

Le giornate di riposo sono fissate in ragione d'anno.

A livello individuale, la spettanza teorica va riproporzionata qualora non sussista la prestazione in turno per un periodo pari o superiore a 30 giorni continuativi (calendario), a seguito dei seguenti eventi (1):

a) assenze di lunga durata (retribuite o meno) (si intende lunga durata la sequenza di 30 o più giorni di assenza, anche di diverso tipo) (1 bis);

b) immissione / uscita dal turno in corso d'anno;

c) mutamento temporaneo di mansioni in attività diverse dal lavoro in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne;

Ovviamente, uguale riproporzionamento va operato qualora manchi comunque prestazione in turno per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni per il ricorrere di più eventi (... sospensione attività impianto, MTM, assenze)

(1bis) I giorni di mancata prestazione a titolo di: ferie; permessi ex art. 40 C.c.l.; permessi ex festività, non sono computabili ai fini dell'anzidetto riproporzionamento, e non esercitano effetto interruttivo su altre tipologie di mancata prestazione, iniziate prima e terminate dopo i giorni di cui sopra.

sospensione attività impianto 1° e 2° periodo (art. 6 C.c.l., 14° e 15° comma).

fini di cui sopra, ogni periodo di mancata prestazione in turno di durata pari 30 giorni decurta la spettanza di 1/12mo; le eventuali frazioni vengono mmate e riducono la spettanza di 1/12mo allorchè assumano il valore 30.

emplo

prima mancata prestazione
di 46 giorni: $\frac{46}{30}$ riduzione 1/12mo; spettanza 11/12;

seconda mancata prestazione
di 35 giorni: $\frac{81}{30}$ riduzione di un ulteriore 12mo; spettanza 10/12;

terza mancata prestazione
di 56 giorni: $\frac{137}{30}$ riduzione di 2 ulteriori 12mi. Viene trascurata la frazione residua (17 giorni).

Per l'anno 1989, in cui la spettanza teorica è pari a 18 giorni, 1/12 è pari a 1,5 giorni (non ricorre quindi l'ipotesi di arrotondamento) e, pertanto, la spettanza come sopra riproporzionata è pari a 12 giorni.

stazioni diverse (lavoro straordinario)

prestazioni lavorative eccezionalmente richieste nelle giornate individuate la causale riduzione orario vanno compensate come lavoro straordinario iale, senza recupero del riposo già assegnato (cfr successivo punto 6).

stazioni varie (indennità giornaliere - rimborsi spese)

conto della prestazione eccezionalmente richiesta nelle anzidette giornate isor competere talune indennità.

particolare:

per le indennità giornaliere (es. conduzione generatori di vapore) va attribuita la relativa quota (come per prestazioni effettuate in giorno di sabato / riposo / festività infrasettimanale);

qualora la giornata di riposo - che, come s'è detto, viene ora concessa, compatibilmente con le esigenze del servizio, su richiesta del lavoratore - dovesse eccezionalmente cadere in un periodo per il quale era prevista prestazione di reperibilità compensata con l'indennità mensile proporzionata, possono verificarsi le seguenti soluzioni:

1°. la Direzione acconsente ad esentare il lavoratore dall'impegno di reperibilità: nei confronti dell'interessato deve esser effettuato il recupero della relativa quota giornaliera; = 01/91

2°. il lavoratore resta reperibile, per le ore non ricomprese nella distribuzione dell'orario giornaliero in atto: la reperibilità resta compensata dall'indennità mensile proporzionata; = /

3°. il lavoratore, per esigenze di servizio non altrimenti sopperibili, viene richiesta prestazione di reperibilità per l'intero giorno di riposo: il

compenso è quello proprio del sesto giorno lavorativo non lavorato (2) e va recuperata la quota "feriale". = 01/9 + 01/11

Connessioni tra il giorno di riposo e le assenze

5.1) Il giorno di riposo non rientra fra quelli da considerare, ai fini della riduzione della spettanza ferie, ai sensi della DCPI, n.3 annessa all'art.7 C.c.l.

5.2) Il giorno di riposo non può coincidere con altra fattispecie di mancata prestazione; pertanto, qualora dovesse sopraggiungere, per il giorno assegnato, un evento, non dipendente dalla volontà del lavoratore, che dà titolo ad assenza per l'intera giornata, il riposo va assegnato in altro giorno, fermo restando l'onere da parte del lavoratore di comunicare i motivi dell'assenza secondo le modalità in atto.

Revoca (3)

Il giorno di riposo già assegnato può essere revocato (per sopravvenute esigenze di servizio) fino alla giornata precedente a quella già fissata, con diritto del singolo ad altra giornata di riposo. Anche se ovvio, si precisa che in tale ipotesi non ricorrono i presupposti per l'erogazione dell'indennità pari al 40% della retribuzione giornaliera (di cui all'art. 5 C.c.l., 6° comma).

Qualora, invece, le anzidette esigenze si manifestino nel corso della giornata medesima, si farà luogo all'erogazione del compenso per lavoro straordinario feriale, senza recupero della mancata giornata di riposo (cfr. precedente punto 3).

Conguagli

Con circolare DPE prot. n. 5743-43/145EP, del 16 maggio c.a., è stato precisato che i giorni di riposo in argomento dovrebbero esser normalmente goduti (4) in funzione della loro maturazione, ferma restando la possibilità, per esigenze di servizio, di realizzare una dilazione nei tempi di fruizione o l'accorpamento dei riposi medesimi o, infine, la loro unione a giornate di ferie (od a periodi feriali inferiori alla settimana).

In linea tendenziale, pertanto, dovrebbe realizzarsi una distribuzione "omogenea" dei riposi, in modo da ottenere un sostanziale allineamento fra maturati e fruiti.

Qualora peraltro, per motivi diversi, ciò non abbia a verificarsi, possono concretarsi situazioni nelle quali il singolo risulti aver fruito dei riposi in misura superiore od inferiore rispetto alla sua effettiva spettanza; in tali fattispecie:

- la fruizione dell'eventuale "credito" va effettuata nell'anno di competenza o, eventualmente, nel primo bimestre dell'anno successivo (ciò sia per il turnista titolare / T.T. che per il sostituto / S.T.T.);
- l'eventuale "debito" va recuperato attraverso una delle seguenti soluzioni:
  - imputandolo in conto ferie/permessi ex festività/permessi ex art. 40 C.c.l., ovviamente nei limiti della spettanza (eventualmente) residua riferita all'anno in corso, escludendosi pertanto "anticipazioni" sulla spettanza anno successivo;

Lo stesso compenso va, ovviamente, erogato qualora il giorno di riposo venga assegnato in un periodo settimanale libero da impegno di reperibilità, ed all'interessato venisse eccezionalmente richiesta la reperibilità in detta giornata

- in tal caso, va rettificata la causale originariamente riferita al giorno di riposo per riduzione orario;
- riducendo, correlativamente, la spettanza dei riposi prevista per l'anno successivo (5);
- in tal caso, non va rettificata la causale originaria;
- effettuando la relativa trattenuta retributiva, nell'ipotesi che il lavoratore non accetti una delle due precedenti, possibili soluzioni.

Gestione in ambito SIAP

Verranno fornite successive precisazioni circa le soluzioni realizzate in ambito SIAP per la gestione della specifica causale di rilevazione nonchè della spettanza riproporzionata, in funzione anche della sommatoria di tutti gli eventi che, nell'anno, comportano l'anzidetto riproporzionamento.

27.10.1989
/sdd

(5) Si rammenta che, nel caso di "credito" è ammessa la fruizione, con la causale giorno di riposo entro il primo bimestre dell'anno successivo.

Modalità di fruizione dei giorni riduzione orario per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, secondo le disposizioni fissate dal c.c.l. 21 febbraio 1989.

Il giorno 1.9.1989 si è svolto, sempre in sede tecnica, un nuovo incontro richiesto dalle OO.SS. Regionali Piemontesi per alcuni chiarimenti, in ordine al documento formulato a valle della riunione del 15 giugno u.s. e loro consegnato informalmente.

Al proposito sono state fornite alle OO.SS. le seguenti precisazioni.

- La soluzione di una preidentificazione dei giorni di diviso in cui devono essere tendenzialmente fruiti i giorni di riduzione orario, non espressamente richiamata dalla normativa contrattuale, è considerata ottimale, e come tale raccomandata alle Direzioni interessate, al fine di facilitare la gestione della concessione dei giorni di riposo nello spirito di una loro fruizione il più possibile coincidente con i tempi di maturazione; le modalità attuative di detto sistema, con particolare riferimento alle cadenze temporali di definizione del programma di fruizione dei giorni di riposo, possono essere valutate a livello locale, alla luce delle specifiche esigenze operative.

- L'individuazione preventiva dei giorni di riduzione orario consente comunque la possibilità di un loro spostamento, sia su richiesta dell'ENEL, in quanto per esigenze di esercizio si ravvisi la necessità di una prestazione lavorativa da parte del turnista nel giorno individuato per la fruizione del riposo, sia su richiesta del lavoratore, il quale manifesti l'intendimento di fruire del riposo stesso in altra giornata per cui sia sempre prevista una prestazione in diviso. Condizione della fattibilità dello spostamento è costituita dalla necessità di una preventiva richiesta formulata, dalla parte interessata allo spostamento, antecedentemente al termine della prestazione ordinaria che precede il giorno prefissato di riposo. In caso contrario (mancato preavviso), se la richiesta di intervento nel giorno di riduzione orario determina una prestazione in turno imputabile al giorno stesso, la prestazione viene retribuita quale straordinaria ed il riposo per riduzione orario si intende fruito, mentre se la richiesta di intervento determina una prestazione, che pur iniziata nel giorno di riposo per riduzione orario, sia imputabile a quella ordinaria successiva, il riposo è considerato fruito e nessun compenso spetta al lavoratore.

172 - B - 5000 - 6/85 - La Nuova Grafica

Nel caso in cui si manifesti l'esigenza da parte dell'ENEL dello spostamento del giorno di riposo pur in anticipo rispetto allo stesso, ma nei termini per prassi usati al fine di individuare una sostituzione come improvvisa, potrà essere valutata la fattibilità di soluzioni alternative rispetto allo spostamento del riposo, quale l'utilizzo di altro lavoratore reperibile in quel giorno.

- E' esclusa la possibilità di forme di monetizzazione di riposi per riduzione orario non fruiti. Eventuali saldi a fine anno, che dovranno essere comunque numericamente modesti, potranno essere regolarizzati con fruizione di riposi nel ciclo di turno immediatamente successivo.

- La possibilità di fruire dei giorni di riduzione orario nei periodi di reperibilità è ammessa, in via eccezionale e compatibilmente con le esigenze di servizio, allorquando sia impossibile la concessione del riposo in coincidenza con prestazioni in diviso libere dall'impegno di reperibilità stessa, al fine di evitare eccessivi accumuli di giornate di riposo. I provvedimenti da assumere in tali casi, al fine di garantire comunque le coperture in turno per esigenze improvvise o imprevedibili, vengono valutati in sede locale dalla linea gerarchica, alla luce delle contingenti situazioni di esercizio e di assenze dal servizio.

Per quanto concerne l'ultimo punto sopra illustrato, si è evitato di fornire alle OO.SS. indicazioni precise sull'indennità spettante al reperibile al quale, pur essendogli concesso il giorno di riposo di riduzione orario, venga mantenuto l'impegno di reperibilità per le intere 24 ore, in quanto il problema è all'esame della DPE.

A conclusione dell'incontro le OO.SS hanno dichiarato di condividere l'impostazione data, nei termini sopra riportati, per la risoluzione dei problemi applicativi dell'istituto contrattuale in esame.

o O o